

Deliberazione della Giunta Regionale 9 dicembre 2015, n. 23-2560

**Legge 8.8.2001, n. 21, art. 6, comma 3. Autorizzazione alla A.T.C. del Piemonte Sud all'utilizzo diretto degli importi di Euro 105.000,00 e di Euro 464.000,00 per interventi di manutenzione straordinaria da eseguirsi nei Comuni di Savigliano (P.I. n. 9275) e di Cuneo (P.I. 9276).**

A relazione dell'Assessore Ferrari:

Premesso che:

con note Prot. n. 178/CN e n. 181/CN del 16/01/2015 l'Agenzia Territoriale per la Casa (A.T.C.) del Piemonte Sud trasmetteva agli uffici regionali copie delle deliberazioni n. 441 e n. 442 assunte in data 7/11/2014 dal Consiglio di Amministrazione dell'A.T.C. di Cuneo, inerente l'approvazione delle richieste di utilizzo dei fondi della Legge 513/77 art. 25 3° comma per la realizzazione di alcuni interventi di manutenzione straordinaria, con contestuale approvazione dei progetti esecutivi e dei relativi Quadri Tecnici-economici (QTE) per gli interventi individuati;

con le note sopra citate venivano trasmessi dall'A.T.C. del Piemonte Sud anche copie delle prese d'atto della competente Struttura Tecnica Decentrata (S.T.D.) assunte in data 6/11/2014 sui progetti e relativi QTE n. 1, per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria nei Comuni di Savigliano (via Danna n. 6) e Cuneo (via Cittadella n. 7/a-f) rispettivamente per gli importi di € 105.000,00 e di € 464.000,00;

le risorse che l'ATC di Cuneo intende utilizzare per il sopra richiamato intervento fanno parte di quelle risorse depositate presso l'ATC, trattenute e non versate, che possono essere destinate alle finalità previste dall'art. 25, comma 3, legge 513/77;

considerato che, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6 Legge 21/2001 "Le regioni, qualora non abbiano ancora adottato apposite norme, provvedono alla programmazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, ed autorizzano gli enti gestori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica all'utilizzo diretto delle risorse per le finalità previste dal medesimo articolo 25 della legge n. 513 del 1977";

posto che la Regione Piemonte, con la L.R. n. 3/2010, all'art. 19, comma 5, ha adottato apposite norme in ordine alla destinazione e alle modalità di utilizzo delle risorse derivanti dai canoni annualmente incassati dall'ente gestore;

rilevato che, per l'attuazione dell'art. 19, comma 5, della L.R. n. 3/2010, la medesima norma rinvia all'adozione del regolamento di cui all'art. 38, comma 9, che deve essere approvato da parte della Giunta Regionale;

considerato che la Regione, con Circolare della Presidente della Giunta Regionale n. 4/PET del 22 marzo 2010, ha disposto, tra l'altro, che occorre fare riferimento all'iter amministrativo vigente per quanto concerne le richieste di autorizzazione (ai sensi dell'art. 6, comma 3, legge 21/2001) all'utilizzo delle risorse trattenute dalle Agenzie Territoriali per la Casa;

considerato che, per l'utilizzo delle disponibilità che costituiscono i fondi depositati presso l'ATC, gli uffici della Direzione Edilizia con nota Prot. n. 3587/18 del 20/04/01 avevano richiamato i criteri

da rispettare, per il rilascio del provvedimento autorizzativo di cui all'art. 6, comma 3, legge 21/2001;

posto che, in particolare, nell'attuale iter amministrativo la proposta di utilizzo dei fondi sopra indicati deve essere formalizzata dall' ATC mediante l'assunzione di un atto deliberativo da parte del Consiglio di Amministrazione;

viste le deliberazioni n. 441 e n. 442 assunte dal Consiglio di Amministrazione dell'A.TC di Cuneo in data 7/11/2014, con le quali sono stati approvati gli interventi di manutenzione straordinaria da eseguire nei Comuni di Savigliano e Cuneo;

dal momento che la documentazione trasmessa dall'A.T.C. del Piemonte Sud, sede di Cuneo, in relazione agli interventi sopra descritti risulta coerente con i criteri dettati dagli uffici regionali con la nota Prot. 3587/18 del 20/04/01 citata in precedenza;

vista la nota Prot. n. 12767/A15010 del 23/02/2015 con la quale il competente Settore della Direzione Coesione Sociale dichiarava la documentazione prodotta dall'.A.T.C. del Piemonte Sud coerente con quanto previsto dal vigente regolamento n. 4/R/2013 di edilizia sociale sovvenzionata, richiamando l'art. 3, comma 2, del citato regolamento e vista la nota Prot. n. 17393/A15010 del 24/03/15 con la quale venivano comunicati i numeri di programma attribuibili agli interventi e precisamente P.I. n. 9275 e n. 9276;

considerato che la competente Struttura Tecnica Decentrata operante presso l'A.T.C. di Cuneo ha preso atto dei progetti degli interventi sopra descritti in data 6/11/2014 relativi ad opere di manutenzione straordinaria, nello specifico:

- per l'intervento previsto nel Comune di Savigliano, importo € 105.000,00, opere di riqualificazione facciate e manto di copertura del fabbricato sito in via Danna n. 6;
- per l'intervento previsto nel Comune di Cuneo, importo € 464.000,00, opere di adeguamento alle normative antincendio autorimessa del fabbricato sito in via Cittadella n. 7/a-f;

rilevato che la richiesta di autorizzazione formulata dall'A.T.C. del Piemonte Sud attiene alla fattispecie prevista dall'art. 6, comma 3, legge 21/2001 e che la finalità dell'utilizzo diretto delle risorse sopra indicate, ovvero intervento di manutenzione straordinaria, rientra tra le finalità di cui all'art. 25, comma 3, lettera b), legge 513/77;

posto infine che con L.R. n. 11 del 29/09/2014 "Riordino delle Agenzie Territoriali per casa. Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2010, n.3 (Norme in materia di edilizia sociale) l'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte SUD è subentrata alle A.T.C. di Alessandria, Asti e Cuneo;

dal momento che, in base a quanto previsto dall'art. 8, comma 3, della predetta L.R. n. 11/2014, l'A.T.C. del Piemonte SUD è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle preesistenti A.T.C. e nei procedimenti amministrativi in corso al momento dell'accorpamento;

sussistendo tutti i presupposti per il rilascio del provvedimento autorizzativo di competenza del Settore ora denominato "Edilizia Sociale", ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 3, legge 21/2001 risulta necessario procedere all'adozione del presente atto;

visto l'art. 25, comma 3, lettera b), Legge 513/77;

visto l'art. 6, comma 3, della legge n. 21/2001;

richiamato quanto previsto dalla Circolare n. 4/PET del 22/03/2010 in ordine agli indirizzi applicativi della legge regionale n. 3/2010;

viste le prese d'atto della S.T.D. espresse in data 6/11/2014;  
visti gli artt. 2, comma 2 e 8, comma 3, della L.R. n. 11/2014;  
visto l'art. 3, comma 2, del Regolamento n. 4/R/2013;

tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta Regionale, unanime,

*delibera*

di autorizzare, ai sensi dell'art. 6, comma 3, legge 21/2001, per le motivazioni indicate in premessa, richiamando l'art. 3, comma 2 del vigente Regolamento n. 4/R/2013 per gli interventi di Edilizia sociale sovvenzionata inerente alle responsabilità tecnico-amministrative della stazione appaltante, l'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte SUD all'utilizzo diretto dei sotto indicati importi relativi alle disponibilità accantonate presso l'A.T.C. stessa per i seguenti interventi di manutenzione straordinaria:

- € 105.000,00, Comune di Savigliano, via Danna n.6, P.I. n. 9275;
- € 464.000,00, Comune di Cuneo, via Cittadella n.7/a-f, P.I. n. 9276;

Il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)